

# Inosservanza dell'avviso all'assicuratore in caso di sinistro di R.C.

di Massimo Caiafa

L'art. 1913 c.c., disciplinando l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro come obbligo (e non onere secondo una dottrina minoritaria), costituisce il volano di partenza della fase dinamica del rapporto assicurativo, la precedente – che definiamo statica – è costituita dalla polizza e dalle norme che riguardano l'intero istituto, mirabilmente disciplinato – nella sua previsione codificata – dal nostro Legislatore agli artt. 1882-1932 c.c..

Verificatosi il fatto dal quale possa scaturire una figura di responsabilità "assicurata", che varia dalla responsabilità oggettiva a quella incidente colposa o dolosa (*quest'ultima ipotesi relativamente alla sola assicurazione sulla r.c.a.*), scatta concretamente l'obbligo della copertura assicurativa che contiene la previsione e che tutela, entro i massimali convenuti, il patrimonio dell'assicurato per tutte le pretese risarcitorie conseguenziali al fatto o al fatto-reato.

Onde ciò si sviluppi, almeno nel reale *iter* esecutivo del contratto di assicurazione, deve partire il primo atto che è, appunto, costituito dall'obbligo della denuncia del sinistro, atto prodromico alle conseguenziali attività di natura conservativa (valutazione dei danni, perizie, accertamenti, esame degli aspetti operativi della garanzia) che il terzo preteso danneggiato, con una serie di atteggiamenti sostanziali e processuali, riterrà di porre in essere a seconda della possibilità a suo favore di un'azione nei confronti dell'assicuratore, *in via diretta* o quale *gestore della lite* per espresso patto recepito da longeva consuetudine.

Per inciso, a questo punto, dobbiamo, preliminarmente, sfatare una isolata opinione dottrinale – da Noi non condivisa – che tende se non a sovrapporre a far quasi coincidere la "denuncia di sinistro da parte dell'assicurato" con "il patto di gestione della lite".

Si tratta di due concetti *autonomi* che non possono essere tra loro confusi sebbene tra gli stessi esistano analogie anche cronologiche non tali, però, da far coincidere gli istituti e far perdere loro l'indipendenza concettuale. Nel caso che l'assicurato, con un unico atto, contemporaneamente denunci il sinistro e chieda all'assicuratore di avvalersi del "patto di gestione della lite", la S.C., con recente sentenza (9469/04), ha ritenuto che la denuncia di sinistro sia idonea anche a richiedere la tutela garantita dal patto di gestione della lite.

Il primo obbligo dell'assicurato a denunciare il sinistro nei termini di legge o nei diversi termini che possono essere previsti contrattualmente sempre nel rispetto dell'art. 1932 c.c., è costituito da una norma di legge che, tramite l'eventuale *filtro* dell'art. 1914 c.c., commina una specifica sanzione all'assicurato in rapporto *all'atteggiamento ed alla portata psicologica* con i quali l'omissione viene compiuta (art. 1915 c.c.).

Il secondo patto di gestione della lite, è una convenzione tra l'assicurato e l'assicuratore, che, per inveterata prassi, viene recepita nei contratti di r.c.g. con identica terminologia, lievemente differenziata nei contratti di r.c.auto, che, almeno secondo *un normale* sviluppo cronologico, dovrebbe essere preceduta dalla comunicazione di sinistro. Una convenzione che, pur ritenuta compatibile, anzi addirittura esplicitiva dell'art. 1917 c.c. e non in contrasto con l'art. 1932 c.c., resta pur sempre un accordo *inter partes*; tant'è che alla stessa si può rinunciare e che la relativa natura è stata oggetto di contrastanti interpretazioni soprattutto per quanto riguarda la c.d. *mala gestio* da parte dell'assicuratore (con scarsa attenzione agli obblighi – sul punto a carico dell'assicurato).

Proprio se si volesse, con un flash interpretativo, fare un aggancio dell'avviso all'assicuratore in caso di

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**